

Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio 2021



Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio

B O L O G N A

RELAZIONE ANNUALE 2021

Bologna, 17 Febbraio 2022

Poiché quest'anno l'inaugurazione si è svolta con partecipazione da remoto a motivo delle restrizioni per la pandemia di Covid 19, il video della mattinata è disponibile in internet alla pagina:
www.youtube.com/watch?v=025Ra-QJmQw

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO FLAMINIO
MEMBRI DEL TRIBUNALE**

MODERATORE

S.E. Rev.ma Card. Matteo M. Zuppi
Arcivescovo di Bologna

VICARIO GIUDIZIALE

Mingardi Dott. Mons. Massimo (Bologna)

VICARIO GIUDIZIALE AGGIUNTO

Scandelli Dott. Don Marco (San Marino-Montefeltro)

GIUDICI

Budelacci Dott. Can. Andrea (Cesena-Sarsina)

Cavana Prof. Paolo

Cipolla Avv. Paola

Drago Dott. P. Daniele, O.P.

Faccani Pignatelli Dott. Mons. Mariano (Faenza-Modigliana)

Giuliani Dott. Don Paolo (Forlì-Bertinoro)

Micocci Dott. Roberto

Schiavetta Dott. P. Vittorio, O.F.M.

Solera Dott. Don Roberto (Ferrara-Comacchio)

Vittorini Dott. P. Domenico, O.S.A.

Zannoni Dott. Don Giorgio (Rimini)

UDITORE

Marullo Dott.ssa Filomena

PROMOTORE DI GIUSTIZIA

Zoboli Dott. Mons. Vittorio (Bologna)

DIFENSORI DEL VINCOLO

Zoboli Dott. Mons. Vittorio (Bologna), titolare

Bortoli Dott. Don Federico (San Marino-Montefeltro)

Giaquinto Dott. Gino

Laganà Dott.ssa Giuseppina

Luccaroni Dott. Don Alberto (Faenza)

Lumetti Dott.ssa Maria Susanna

Minghetti Avv. Giovanni

Occhiodoro Dott.ssa Tiziana

Pedrelli Dott.ssa Daniela

Tintoni Don Simone (San Marino-Montefeltro)

CANCELLIERE

Mirarchi Dott.ssa Anna Claudia

NOTAI

Bazzari Arianna

Begatti Dott.ssa Silvia

Bonfiglioli Dott.ssa Lucia

Giovagnoni Dott.ssa Cristina

Zaniboni Laura

PATRONI STABILI

Bruno Avv. Chiara

Signorelli Avv. Enrico

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ
DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO FLAMINIO
NELL'ANNO 2021**

Eminenza Reverendissima,
Signore e Signori,

benvenuti a questo appuntamento annuale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio, anche quest'anno – a motivo delle precauzioni dovute alla pandemia di Covid-19 – con poche persone in presenza e altri che possono seguire tramite internet. Peraltro, l'analogo evento dell'anno scorso ha avuto, tra chi ha seguito la diretta e chi ha visionato il video in seguito, quasi mille visualizzazioni, e quindi un uditorio ben più ampio rispetto alle poche decine di invitati abitualmente presenti a questo appuntamento. Sono dunque lieto che possiamo offrire anche quest'anno questa modalità di partecipazione, e ringrazio il supporto tecnico dell'Arcidiocesi di Bologna che ci consente la diffusione tramite internet.

Saluto con affetto il nostro Moderatore, Card. Matteo Zuppi, e in lui saluto anche gli altri Vescovi delle Diocesi di competenza del Tribunale, ringraziandoli dell'attenzione che essi dedicano all'attività del Tribunale.

Saluto, anche in questo caso a distanza, le Autorità Civili, Giudiziarie e Militari, e gli esponenti del mondo accademico, abitualmente presenti a questo nostro incontro. Senza nominare tutti, desidero rivolgere un saluto soprattutto a coloro che nel corso dell'ultimo anno sono stati designati al loro attuale incarico, e in particolare al Prefetto di Bologna, Dott. Attilio Visconti; al Questore di Bologna, Dott.ssa Isabella Fusiello; al Comandante regionale della Guardia di Finanza, Gen. Ivano Maccani; al Comandante provinciale dei Carabinieri, Col. Rodolfo Santovito; augurando a tutti loro un sereno e fruttuoso servizio. Diverse tra le Autorità abitualmente invitate hanno telefonato in questi giorni segnalando il loro interesse alla partecipazione, e li ringrazio per l'attenzione che viene rivolta all'attività del nostro Tribunale. Rivolgo un cordiale saluto ai Tribunali ecclesiastici per le cause di nullità matrimoniale a noi collegati in ragione dell'appello, ovvero i Tribunali Triveneto, Emiliano ed Etrusco; e devo segnalare che sotto questo profilo dei rapporti derivanti dall'appello il nostro Tribunale ha recentemente conosciuto una inattesa novità, in quanto il Supremo Tribunale della Segnatura

Apostolica, ratificando nel novembre scorso la costituzione del Tribunale di prima istanza dell'Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, ha designato il Flaminio quale foro di appello per detto Tribunale. Si tratta di una evoluzione che in qualche misura mette alla prova la qualità del nostro lavoro, sia perché ci chiede di confrontarci con il diritto canonico delle Chiese orientali, mentre normalmente operiamo in base al diritto canonico latino, sia perché la competenza del Tribunale di cui siamo diventati sede di appello è di per sé relativa a tutte le cause, non solo quelle di nullità matrimoniale, pur se prevedibilmente i casi concretamente trattati saranno esclusivamente o quasi di ambito matrimoniale. Ho già avuto diversi e positivi contatti con don Anibal Ramon Soutos, il Vicario giudiziale del Tribunale dell'Esarcato, che ha sede a Roma, ma ancora non è iniziata l'attività giudiziaria effettiva, poiché non sono ancora giunte a termine cause di primo grado, e dopo noi interverremo solo nell'eventualità che venga proposto appello.

Saluto i Vicari giudiziali dei Tribunali diocesani del nostro territorio: con diversi di loro, e con altri Tribunali sia in Italia sia all'estero, c'è stata intensa collaborazione anche per poter effettuare l'interrogatorio di persone che per varie ragioni, non esclusa la poca propensione a spostarsi a motivo della pandemia, non potevano venire a farsi interrogare presso la nostra sede. Così come a nostra volta abbiamo prestato questo servizio a favore di altri Tribunali che ce lo hanno richiesto.

Arrivo così finalmente a salutare anche le poche persone che sono fisicamente presenti: i Giudici del nostro Tribunale, l'Uditore e il personale di cancelleria; insieme a loro, saluto gli altri operatori in organico (il Promotore di giustizia, i Difensori del vincolo, i Patroni stabili) e coloro che, pur non appartenenti all'organico, a diverso titolo collaborano allo svolgimento delle cause di nullità: dagli Avvocati, ai Periti, agli Ufficiali di Curia, al personale ausiliario. L'ultimo anno ha visto diversi cambiamenti nell'organico, ed è opportuno renderne conto. Nello scorso dicembre i Vescovi delle nove Diocesi afferenti al Tribunale hanno approvato la nomina a Vicario Giudiziale aggiunto di don Marco Scandelli, della Diocesi di San Marino-Montefeltro, che con l'inizio del nuovo anno ha cominciato a esercitare di fatto questa sua funzione, sia dedicandosi all'attività istruttoria sia occupandosi della conduzione delle cause di cui è stato costituito Preside, e quindi facendosi carico delle varie decisioni richieste durante lo sviluppo della causa medesima; e a breve inizierà a presiedere le riunioni dei Collegi per la decisione delle cause. Sempre a dicembre è stata approvata la nomina a Giu-

dice di don Roberto Solera, dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, dopo un paio d'anni durante i quali ha svolto con frutto il ruolo di Difensore del vincolo. Ad entrambi l'augurio di un buon lavoro. Accanto a chi viene, c'è chi va: nel corso del 2021 ha chiesto di essere sollevato dall'incarico di Giudice Mons. Virgilio Guidi, della Diocesi di Cesena-Sarsina, dopo quasi quarant'anni di attività nel nostro Tribunale, affiancata alla conduzione di ruoli impegnativi in Diocesi, tra i quali – per un periodo – quello di Vicario Generale. Le parole di ringraziamento non riescono ad esprimere il debito di riconoscenza che il Tribunale ha nei confronti di don Virgilio; tra l'altro lui ha accettato di portare a termine almeno una parte delle cause nelle quali era già stato nominato Giudice, e questo ci consente di avere ancora qualche occasione per incontrarlo nell'ambito della nostra attività.

Questo sguardo sull'organico del Tribunale mi porta a fare memoria pure di Mons. Andrea Ripa, della Diocesi di Rimini, che è stato Difensore del vincolo, poi Giudice e infine Vicario Giudiziale aggiunto al Flaminio negli anni 2010-2012, venendo poi nominato Ufficiale della Congregazione per il Clero; recentemente è stato scelto dal Papa come Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, e la prossima settimana riceverà l'ordinazione episcopale. Memori del prezioso servizio svolto per il Tribunale Flaminio, lo accompagniamo con intensa vicinanza in questo suo nuovo ruolo. Segnalo inoltre che il nostro Giudice padre Daniele Drago è stato eletto nell'estate scorsa Priore Provinciale dei Domenicani per il Nord Italia; a lui il ringraziamento è non solo per il lavoro svolto finora ma anche per aver accettato di proseguire nell'impegno di Giudice nonostante ad esso e agli incarichi di insegnamento si affianchi ora questa nuova responsabilità nel suo Ordine.

In verità, anche solo dando uno sguardo a questi ultimi anni e senza risalire a decenni addietro altrettanto ricchi di personalità di rilievo, non sono pochi i nostri Giudici che sono poi assurti a ruoli ecclesiali importanti, indice della presenza in loro non solo di competenza giuridica ma anche di buone doti umane e pastorali: penso agli alcuni elevati all'episcopato, a entrambi gli attuali Vicari Generali di Bologna, a chi ha ricevuto incarichi nella Curia Romana (tra questi il nostro Relatore di oggi, di cui dirò qualcosa in seguito). Tutte figure che hanno arricchito il nostro Tribunale e i singoli collegi nel periodo in cui sono stati nell'organico del Flaminio, e che fanno capire come l'essere un Tribunale a servizio di più Diocesi ci abbia consentito di intessere relazioni di alto spessore, che hanno contribuito alla crescita umana e professionale dei singoli, e che in un contesto organizzativo diverso non si sarebbero realizzate se non a partire dalla libera iniziativa, per nulla scontata,

dell'uno o dell'altro di noi. È una ricchezza condivisa con altre realtà che si giovano di un respiro ampio (penso per esempio all'ambito accademico) e anche questo, pur non essendo certamente l'unico motivo, induce ad auspicare che la dimensione di largo respiro venga mantenuta pure per il futuro. Concludendo lo sguardo sui cambiamenti in organico, segnalo il pensionamento – divenuto effettivo pochi giorni fa – della Sig.ra Susanna Astolfi, che per oltre vent'anni ha ricoperto il ruolo di addetta di cancelleria in particolare con la funzione di impiegata amministrativa, seguendo con dedizione e competenza tutto ciò che concerne – tra l'altro – le manutenzioni, gli approvvigionamenti, la gestione amministrativa del personale e dei collaboratori esterni. All'intensa gratitudine a lei per il lavoro svolto si affianca il ringraziamento alla Dott.ssa Filomena Marullo, già in organico come Uditore, che ha accettato di seguire la parte amministrativa ed economica della vita del Tribunale.

Rivolgo un sentito ringraziamento al Cancelliere, Dott.ssa Anna Claudia Mirarchi, e a tutto il personale di cancelleria, che anche quest'anno ha dovuto fare i conti con i condizionamenti derivanti dalla pandemia, dimostrando una dedizione al lavoro e una elasticità e disponibilità nel far fronte a esigenze anche dell'ultimo momento davvero encomiabili.

Infine, faccio memoria che nell'autunno scorso l'Avv. Graziano Mioli ha chiesto di essere cancellato dall'Albo degli Avvocati, avendo cessato l'attività di patrocinio sia in ambito canonico sia davanti allo Stato. Ritengo opportuno segnalarlo, nonostante altri passaggi analoghi non siano stati richiamati in questo incontro annuale, per il ruolo significativo che l'Avv. Mioli ha avuto nella costituzione dell'Associazione *Magister Gratianus* degli avvocati del nostro Tribunale e in generale per l'impegno da lui dedicato a un corretto e proficuo rapportarsi tra gli Avvocati e il Tribunale, impegno che non dubito continuerà a produrre frutti anche per il futuro.

Guardando al percorso personale e familiare dei diversi collaboratori del Tribunale, desidero fare memoria di alcune persone che ci hanno lasciato, in particolare – e mi scuso se ci sono altri casi di cui non abbiamo avuto notizia e che per questo ora tralascio – il Sig. Gabriele Gentili che è stato anni addietro Cursore del Tribunale, il padre dell'Avv. Ginevra Cavina Boari, il padre della Dott.ssa Silvia Begatti, notaio, la madre dell'Avv. Daniela Spadoni. A questi distacchi si affiancano, grazie a Dio, anche numerosi eventi lieti; tra questi segnalo il matrimonio dell'Avv. Michela Zangheri, di Rimini, e diverse nascite nelle famiglie dei nostri collaboratori: sono nati due gemelli nella famiglia del Dott. Gino Giaquinto, Difensore del vincolo, che si

aggiungono ai tre figli già presenti; è nato il secondogenito dell'Avv. Giovanni Minghetti, pure Difensore del vincolo; ed è cresciuto, con la presenza di una nuova bambina, il numero dei nipoti della Sig.ra Laura Zaniboni, notaio.

Procedo quindi a illustrare l'attività del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio svolta nello scorso anno 2021, presentandone i dati statistici.

CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Cause pendenti al 31.12.2020	103	(118)*
Libelli depositati nel 2021	66	(74)
Cause introdotte nel 2021	76	(68)
Cause trattate	179	(186)
Cause decise con sentenza	95	(81)
di cui affermative	89	(80)
di cui negative	6	(1)
Cause passate a via amministrativa	0	(0)
Cause archiviate	3	(2)
per perenzione	0	(2)
per rinuncia	2	(0)
per decesso Parte attrice	1	(0)
Cause espletate	98	(83)
Cause pendenti al 31.12.2021	81	(103)

* *tra parentesi i dati relativi all'anno precedente*

Altri dati

Cause trattate con processo più breve	1	(4)	depositata nel 2020
concluse con sentenza affermativa	1	(4)	
rinviate ad esame ordinario	0	(0)	
Sentenze affermative per cui c'è stato appello	1	(1)	appello a Triveneto
Sentenze negative per cui c'è stato appello	2	(1)	1 appello a Triveneto, 1 in Rota

Nei libelli ammessi nel 2021 si chiedeva il processo più breve in 0 (4).

Le cause depositate nel 2021 venivano dalle seguenti diocesi:

Bologna	26	(26)
Rimini	10	(11)
Forlì-Bertinoro	9	(5)
Ravenna-Cervia	7	(9)
Imola	5	(5)
Ferrara-Comacchio	4	(8)
Cesena-Sarsina	2	(5)
San Marino-Montefeltro	2	(3)
Faenza-Modigliana	1	(2)

** tra parentesi i dati relativi all'anno precedente*

Se si fa il rapporto tra i cattolici della Regione 2.395.400 (2.393.196) e il numero delle cause si ottiene che nell'anno c'è stata una causa ogni 36.294 cattolici (32.340 nel 2020).

Capi di nullità: i capi esaminati in tutto sono stati 177 (153). Ad essi si è risposto in modo affermativo in 115 (105) casi, negativo in 62 (48).

	totale	%	affermativa	negativa
incapacità (can 1095, 2-3)	80 (56)	45,2 %	59 (48)	21 (8)
incapacità (can 1095, 2)	20 (16)	11,3 %	16 (15)	4 (1)
incapacità (can 1095, 3)	12 (10)	6,8 %	0 (0)	12 (10)
esclusione della prole	26 (31)	14,7 %	15 (21)	11 (10)
esclusione dell'indissolubilità	33 (27)	18,6 %	22 (17)	11 (10)
esclusione della fedeltà	3 (9)	1,7 %	2 (2)	1 (7)
impedimento di vincolo	1 (0)	0,6 %	1 (0)	0 (0)
esclusione del matrimonio stesso	1 (0)	0,6 %	0 (0)	1 (0)
dolo	1 (0)	0,6 %	0 (0)	1 (0)
timore	0 (3)	0,0 %	0 (2)	0 (1)
esclusione del bonum coniugum	0 (1)	0,0%	0 (0)	0 (1)

L'unica decisione di appello su una nostra causa di primo grado pervenutaci dal Triveneto nel 2021 concerneva una nostra sentenza integralmente negativa (quindi *pro vinculo*) che è stata riformata per uno dei tre capi invocati. Dalla Rota Romana non abbiamo avuto notizia di cause a noi pertinenti decise in secondo o terzo grado.

Tempo impiegato			
Per le cause istruite con processo ordinario			
entro 1 anno	19	20,2%	(16,9%)
entro 18 mesi	45	47,9%	(33,8%)
entro 2 anni	21	22,3%	(37,7%)
entro 3 anni	6	6,4%	(9,1%)
oltre 3 anni	3	3,2%	(2,6%)
.....			
tempo medio mesi	17,0	(18,2)	

Per le cause istruite con processo più breve il tempo medio è stato di mesi 4,7 (4,6).

Istruttorie

Complessivamente le sessioni istruttorie nell'anno sono state 461 (433 nel 2020), così distribuite:

raccolte dai Giudici Istruttori:	317	(286)
affidate agli Uditori:	144	(147)

Patroni Stabili

I Patroni stabili hanno svolto anche nell'anno 2021 un intenso e prezioso lavoro,

Colloqui fissati dalla Cancelleria	144	(135)
disdetti senza sostituzione	5	(6)
effettivamente svolti	139	(129)
di cui: primi colloqui	119	(98)
secondi colloqui	20	(31)
decreti di assegnazione del P.S.	33	(35)
decreti di assegnazione respinti	0	(0)
libelli depositati	32	(35)
attività di Patrono per Pc	0	(1)

CAUSE DI SECONDA ISTANZA

Affermative in prima istanza

Cause pendenti al 31/12/2020	1	(1)
Cause pervenute	1	(5)
di cui non proseguite	0	(1)
di cui introdotte	1	(4)
Cause trattate	2	(5)
Cause decise con decreto	1	(4)
Cause decise con sentenza	1	(0)
di cui affermative	1	(0)
di cui negative	0	(0)
Cause espletate	2	(4)
Cause pendenti al 31/12/2021	0	(1)

Le cause introdotte nel 2021 provenivano dal:

Tribunale Emiliano	0	(1)
Tribunale Etrusco	1	(5)

Negative in prima istanza

Cause pendenti al 31.12.2020	2	(4)
Cause pervenute	4	(3)
Cause introdotte	4	(2)
Cause trattate	6	(6)
Cause decise con sentenza	2	(4)
di cui affermative	2	(3)
di cui negative	0	(1)
Cause archiviate	0	(0)
per perenzione	0	(0)
per rinuncia	0	(0)
Cause espletate	2	(4)
Cause pendenti al 31.12.2021	4	(2)

Le cause pervenute nel 2021 provenivano dal:

Tribunale Emiliano	1	(0)
Tribunale Etrusco	3	(3)

Capi di nullità: i capi di accusa esaminati in appello sono stati 9 (13), così suddivisi

	totale		%
incapacità (can 1095, 2)	2	(4)	22,2 %
incapacità (can 1095, 3)	2	(2)	22,2 %
incapacità (can 1095, 2-3)	0	(1)	0,0 %
esclusione della prole	2	(3)	22,2 %
esclusione dell'indissolubilità	2	(2)	22,2%
esclusione della fedeltà	1	(0)	11,1 %
esclusione della sacramentalità	0	(1)	0,0 %

OSSERVAZIONI

Non intendo ovviamente fare un esame dettagliato dei dati, ma solo proporre alcune osservazioni e, con uno sguardo di insieme, sottolineare alcuni aspetti che mi sembra meritino attenzione.

Con riferimento al primo grado di giudizio, si nota un relativo calo nelle domande di nullità: 8 in meno rispetto al 2020 i libelli depositati (pari a un calo di circa il 10%; mentre sono 8 in più le cause ammesse, ma questo non fa testo perché diversi libelli arrivati nel 2020 erano stati poi ammessi in ritardo, e quindi a 2021 già cominciato), per di più in riferimento a numeri che, nel 2020 in modo più limitato e nel 2019 in modo più consistente, erano già calati rispetto agli anni precedenti. Peraltro, questo calo non si è visto in modo uniforme nel corso dell'anno: fino alla pausa estiva avevamo avuto addirittura più depositi dell'anno precedente, mentre dopo la pausa e quindi negli ultimi quattro mesi dell'anno la frenata è stata molto consistente, e sembra stia proseguendo anche in questo primo scorcio del 2022. È certamente presto per fare delle valutazioni, e inoltre un progressivo calo

delle cause è fisiologico a fronte del calo dei matrimoni canonici. Personalmente mi sarei aspettato un calo come effetto della pandemia, nel senso che a fronte di una situazione di emergenza globale passano in secondo piano alcune cose che in un contesto “normale” le persone avrebbero perseguito, mentre questo calo non c’era stato almeno nell’immediato. Potrebbe anche essere che la prosecuzione quasi inalterata dei depositi dopo la primavera del 2020 per un anno abbondante derivi dal fatto che queste persone avevano già avviato un serio percorso di verifica dell’eventuale nullità, che non hanno poi voluto abbandonare, e comincino a sentirsi solo ora gli effetti della modifica delle priorità delle persone a seguito della pandemia.

Certamente non è tra le possibilità del tribunale intervenire su questo elemento, che dipende dall’iniziativa delle persone interessate. Può invece essere utile cogliere l’occasione dell’inaugurazione, che ha anche una dimensione pubblica, per invitare i sacerdoti e più in generale gli operatori pastorali ad avere presente, quando incontrano persone che hanno alle spalle un’esperienza matrimoniale cessata, la possibilità di suggerire una verifica dell’eventuale nullità; alcuni già lodevolmente lo fanno, e anche recentemente ci sono stati casi di persone che hanno intrapreso questo percorso su indicazione di un sacerdote. Tra l’altro, accade talvolta che persone che hanno lasciato trascorrere parecchio tempo dal naufragio del loro matrimonio (a volte così tanto tempo da rendere poi difficile il reperimento delle prove necessarie a fondare il riconoscimento di nullità), quando sottopongono la causa al tribunale hanno fretta e vorrebbero uno svolgimento rapido e senza intoppi, che non sempre è possibile, non fosse altro perché l’altro coniuge potrebbe opporsi, fondatamente o per ripicca. Anche alla luce di questi casi, sarebbe bene porsi per tempo e senza troppi ritardi la domanda se non sia il caso di verificare un’eventuale nullità del proprio matrimonio che non ha avuto buon esito.

Un dato di assoluto rilievo è l’aver espletato nel corso del 2021 98 cause, contro le 83 del 2020. Questo ci consente di avere a fine anno una pendenza di appena 81 cause invece delle 103 di fine 2020, un dato di pendenza assolutamente fisiologico considerati gli adempimenti necessari per lo svolgimento di una causa. Correlativa al maggior numero di cause espletate è la seppur leggera riduzione dei tempi medi di espletamento, che calano da 18 mesi abbondanti a 17 esatti; una durata media che sarebbe stata ancora

inferiore se molte delle cause decise nel 2021 non avessero risentito della sospensione forzata di un paio di mesi nella primavera 2020. Nonostante ciò, oltre i due terzi delle cause decise nel 2021 sono giunte a decisione entro i 18 mesi, mentre nel 2020 solo il 50% era rientrato in questo limite di durata. Per questo risultato occorre dare merito al contributo di tutti, in primo luogo dei Giudici e del personale del Tribunale, ma poi anche alla dedizione di Difensori del vincolo e avvocati, che intervenendo sollecitamente nei momenti di loro spettanza hanno contribuito ad evitare che si determinassero tempi morti.

Guardando all'esito delle cause decise, si torna ad una maggiore "normalità" nel rapporto tra cause decise *pro vinculo* o *pro nullitate*, dopo l'eccezionalità dello scorso anno quando si era avuta una sola causa decisa *pro vinculo* su 81; quest'anno sono 6 su 95, un numero comunque limitato ma che attesta come non ci siano automatismi del riconoscimento di nullità. Ovviamente dietro le cause non ci sono numeri ma persone, e si può immaginare il dispiacere di chi vede arrivare una sentenza non conforme alle proprie aspettative (il che vale, peraltro, anche per le Parti convenute che si oppongono alla nullità e vedono invece emanata una sentenza favorevole alla domanda della Parte attrice). Ma questo numero seppur limitato di decisioni negative dimostra l'impegno del Tribunale ad arrivare a una conclusione *pro rei veritate*.

Con riferimento ai processi più brevi, è sostanzialmente casuale che non ci siano state richieste in tal senso tra le cause ammesse nel 2021 (una causa è stata decisa con le modalità del processo più breve, ma era stata ammessa a fine 2020). Infatti c'erano state cinque richieste di processo più breve nel 2020, tutte accolte, e in questo primo mese e mezzo del 2022 ne sono giunte altre due, entrambe in via di accoglimento.

Esaminando i dati relativi ai capi di nullità, si nota che dopo il segnale di controtendenza rilevato l'anno precedente, nel 2021 è nuovamente cresciuta l'incidenza dei capi di incapacità rispetto a quelli di esclusione. Credo peraltro che questo sia un dato comune anche a molti altri tribunali, non esclusa la Rota Romana. Degno di nota è che sia stato trattato un caso di impedimento di vincolo, ipotesi che si verifica assai raramente; la fattispecie riguarda un precedente matrimonio naturale tra due non battezzati che

poi si lasciarono, e uno dei due, dopo essere stato battezzato, ha celebrato un nuovo matrimonio canonico senza che venisse rilevata la sussistenza del precedente vincolo naturale né che esso venisse sciolto in *favorem fidei* o per privilegio paolino (ipotesi che sarebbero state percorribili, ma di fatto non attuate).

Dopo le soste forzate determinatesi nel 2020 a motivo della pandemia, c'è stata nel 2021 una risalita sia del numero di sessioni istruttorie svolte, sia dell'attività dei Patroni stabili. Le istruttorie hanno visto un incremento del 10%, nonostante ci siano state alcune cancellazioni di istruttorie già fissate dovute sia a contrattempi (per motivi di salute) da parte degli istruttori, sia a diversi casi di richieste tardive di rogatoria, pervenute quando ormai era troppo tardi per poter sostituire le sessioni che saltavano con nuove citazioni relative ad altre cause. Sotto questo profilo, una maggiore tempestività degli Avvocati nel segnalare i casi in cui i testimoni, o talvolta le Parti stesse, hanno difficoltà a presentarsi in tribunale per l'interrogatorio aiuterebbe un più solerte espletamento dell'attività istruttoria.

Quanto ai Patroni stabili, dopo il consistente calo dei colloqui del 2020 rispetto al 2019, a motivo della pandemia, si nota nel 2021 una leggera risalita. Dallo scorporo dei dati si rileva tuttavia che la crescita riguarda soprattutto i primi colloqui, mentre nei secondi colloqui fissati dalla cancelleria (dopo i quali il percorso prosegue, in quanto necessario, per accordo diretto tra il Patrono stabile e l'assistito) si nota una flessione assai rilevante, del 35%. Se interpreto bene, se ne deduce che a fronte di un più ampio interesse a ottenere informazioni e una prima valutazione del proprio caso, cresce la percentuale di coloro che poi non procedono oltre, pur essendoci presumibilmente, almeno in una parte di questi casi, possibili presupposti per una causa di nullità. Ciononostante, resta pressoché stabile l'attività di patrocinio, con 32 libelli depositati dai Patroni stabili a fronte dei 35 dell'anno precedente. Questo significa, tra l'altro, che per la metà dei libelli presentati nel 2021 la causa è stata introdotta usufruendo del patrocinio gratuito, e questo ci consente di dire che la gratuità dell'accesso alla causa di nullità, fortemente caldeggiata dal Papa, è di fatto realizzata, anche perché nella grande maggioranza, se non nella totalità, degli altri casi il fatto di rivolgersi a un Avvocato di fiducia, e quindi a paga-

mento, è stato motivato non dall'indisponibilità del servizio del Patrono stabile, bensì dalla decisione libera, pienamente legittima e che deve essere garantita a chiunque, di rivolgersi a un legale di propria scelta.

Per quanto riguarda il secondo grado, si ripropone la constatazione dei numeri decisamente residuali degli appelli interposti volontariamente: nel 2021 sono giunte in appello al nostro Tribunale una causa decisa *affermativamente* in primo grado, e quattro decise *negativamente* in primo grado. Di conseguenza, la pendenza ha valori assolutamente fisiologici: una causa originariamente affermativa era ancora aperta a fine 2020, e due cause originariamente negative erano ancora in via di trattazione. La pendenza a fine 2021 è di nessuna causa affermativa appellata, e quattro cause negative appellate. La scarsità di appelli riguarda analogamente anche noi nei confronti dei Tribunali superiori: nel 2021 solo tre nostre cause di primo grado (una affermativa, appellata dal Difensore del vincolo, e due negative appellate dalla Parte attrice) sono state impugnate: due di esse davanti al Tribunale Triveneto e una delle negative alla Rota Romana.

Coerentemente con questi numeri, sono anche pochi i riscontri che abbiamo avuto circa l'esito di nostre cause appellate al grado superiore. Nel corso del 2021 abbiamo ricevuto – dal Tribunale Triveneto, mentre nulla è pervenuto dalla Rota Romana – una sola decisione su nostre cause di primo grado che erano state appellate. La causa era negativa in primo grado, per tre capi di nullità, ed è stata riformata (quindi decisione *pro nullitate*) in secondo grado per uno dei tre capi.

I numeri, come già accade da alcuni anni, sono molto limitati e non se ne possono trarre considerazioni di principio. Forse ciò che si può sottolineare è che emerge una limitata conflittualità tra le Parti, o quanto meno, se anche la Parte convenuta ha combattuto in primo grado contro la dichiarazione di nullità, poi normalmente non insiste sulle sue posizioni proponendo appello. Lo ricavo dal fatto che sono più numerosi gli appelli sulle cause negative che sulle affermative, e questi ultimi in diversi casi sono promossi dal Difensore del vincolo anziché dalla Parte convenuta. Se questo deriva, almeno in parte, da una maggiore cura nell'evitare in fase di presentazione iniziale della causa e di svolgimento del primo grado di giudizio ciò che può irritare inutilmente la Parte convenuta, c'è solo da rallegrarsene.

Possiamo così passare alla seconda parte di questa mattinata, ovvero la prolusione. Il nostro Relatore, Mons. Davide Salvatori, non ha bisogno di presentazioni, almeno per chi partecipa già da qualche anno alla vita del tribunale, essendo stato lui stesso inserito nell'organico del Flaminio per undici anni: Difensore del vincolo a novembre 2000, Giudice a gennaio 2002, e Vicario giudiziale aggiunto nel giugno 2006. Ci sono stati da allora cinque anni nei quali, con il Vicario di ormai lunga esperienza e ben tre Vicari aggiunti, abbiamo lavorato molto bene, riuscendo a esaurire l'arretrato che si era nel tempo accumulato (e che aveva pesato fino a determinare un'attesa di ben due anni tra il deposito della causa e l'inizio della sua effettiva trattazione). Io ricordo bene, ma non dubito che sia lo stesso per don Davide, alcuni casi particolarmente delicati nei quali don Stefano costituì il Collegio con noi tre (Ottani, Salvatori, Mingardi), mentre abitualmente ciascuno di noi era preside di Collegio e quindi senza l'occasione di confrontarsi direttamente con gli altri Vicari nella discussione delle cause. All'attività presso il nostro Tribunale don Davide ha affiancato compiti di insegnamento e la redazione di articoli e altri contributi di studio. Poi a fine 2011 è arrivata la nomina a Uditore rotale, con una nutrita rappresentanza del Tribunale che si è recata a Roma per partecipare poche settimane dopo al giuramento con il quale don Davide ha iniziato questo nuovo incarico. Ma la lontananza non ha fatto venire meno l'amicizia, che si sostanzia anche, per alcuni di noi, in frequenti momenti di incontro fraterno. Mi è sembrato quindi opportuno solennizzare il decennale della nomina a Giudice della Rota invitando don Davide a tenere la prolusione, per la quale ha scelto un tema su cui probabilmente oggi tanti si interrogano, e che, al di là della formulazione intrigante del titolo, viene da lui affrontato con la consueta serietà e profondità.

Non anticipo altro, e lascio volentieri a don Davide la parola.

Bologna, 17 febbraio 2022

Massimo Mingardi
Vicario Giudiziale

È PIÙ FACILE OGGI DICHIARARE NULLO UN MATRIMONIO?

La risposta all'interrogativo di cui al titolo del presente intervento non è né semplice né scontata.

Qualcuno potrebbe rispondere al quesito in parola in modo immediato – e per la verità in maniera ingenua – affermando che, a seguito della generale rilassatezza dei costumi della nostra società occidentale anche la Chiesa ne sia stata contaminata e, pertanto, pure lei, adeguandosi a questo modo comune di pensare, abbia “accomodato” i suoi principi giuridici “adattandoli” al sentire comune, rendendosi così più vicina al mondo⁽¹⁾.

Questo modo di impostare la questione, infatti, pare oltre che ingenuo, soprattutto riduttivo, perché non tiene conto della complessità del fenomeno e degli istituti giuridici che compongono la presente *quaestio*. Se da una parte è vero che oggi potrebbe sembrare “più facile” dichiarare nullo un matrimonio, dall'altra non lo è, soprattutto perché le questioni e le problematiche che soggiacciono al presente tema sono molte e oltremodo complesse, come vedremo.

Affronteremo la presente questione da una triplice prospettiva e poi, alla fine, ricomporremo *ad unum* la *quaestio*: a) *semplificazioni* e *innovazioni* sotto il profilo del diritto processuale; b) quanto al di-

⁽¹⁾ Tale impostazione farebbe di per sé cortocircuito con quanto, invece, Papa Francesco ha detto in merito all'indebita adesione alla mentalità mondana da parte del credente, cf. ID, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23 gennaio 2015, AAS 107 (2015) 182-183: il che sarebbe del tutto inaccettabile, come ha annotato il Pontefice.

ritto sostantivo matrimoniale: *semplificazione* di alcuni capi di nullità e *introduzione* di nuovi, *concernenti i vizi del consenso*; c) *estensione* dell'oggetto del consenso da *ius in corpus* a *ius ad communionem vitae*, aspetto che, rispetto ai primi due, sembra più importante e pregnante per la questione che andiamo trattando.

1. Semplificazione e innovazione di alcune procedure

Tutti ricordiamo i recenti sinodi sulla famiglia del 2014 e 2015. Ciascuno rammenterà come in quegli anni fosse spesso stigmatizzata la necessità di semplificare le procedure in merito ai processi di nullità di matrimonio. Ebbene, non va dimenticato che la questione della semplificazione delle procedure è stata sollevata in più occasioni: al Concilio vaticano I⁽²⁾, al Concilio vaticano II⁽³⁾, durante il sinodo dei vescovi del 1967⁽⁴⁾, nel sinodo sulla famiglia del 1980⁽⁵⁾ e in quello della famiglia del 2014⁽⁶⁾.

L'8 settembre 2015 Papa Francesco promulgava i M.P. *Mitis Iudex Dominus Iesus*⁽⁷⁾ e *Mitis et Misericors Iesus*⁽⁸⁾ sul rinnovamento del processo matrimoniale. Fu la risposta di Papa Francesco alle istanze sinodali⁽⁹⁾. Ma se guardiamo la storia del processo matri-

⁽²⁾ Cf. B. KLUMPER, «Postulata Episcoporum in ordinem digesta», in J. LLOBELL – E. DE LEÓN – J. NAVARRETE (a cura di), *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917. Studi e strumenti*, Milano 1999, 359-369.

⁽³⁾ Cf. G. CAPRILE, «Snellita procedura delle cause matrimoniali», in *La Civiltà Cattolica* 122/III (1971) 72-73.

⁽⁴⁾ Cf. G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi. Prima Assemblea generale [29 settembre-29 ottobre 1967]*, Roma 1968, 94, 98, 102-104, 111-114, 129.

⁽⁵⁾ Cf. G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi. Quinta Assemblea generale [26 settembre-25 ottobre 1980]*, Roma 1981, 166, 180, 238, 295, 411, 467, 469, 470.

⁽⁶⁾ Cf. la nostra analisi dell'*Instrumentum laboris*, delle *Relatio ante discepcionem*, *Relatio post discepcionem* e *Relatio Synodi* del 2014, in D. SALVATORI, *I fori competenti e le novità introdotte da Mitis Iudex Dominus Iesus. Studio delle fonti del can. 1672: analisi storico comparativa*, Roma 2021, 166-172.

⁽⁷⁾ Cf. AAS 107 (2015) 958-967.

⁽⁸⁾ Cf. AAS 107 (2015) 946-954.

⁽⁹⁾ Per conoscere i termini del dibattito di quel tempo cf. gli interventi contenuti in L. SABBARESE (a cura di), *Sistema matrimoniale canonico in synodo*, Roma 2015, oppure alcune proposte rinvenibili nella rivista *Quaderni di Diritto Ecclesiale*.

moniale canonico non fu l'unico caso di semplificazione procedurale, almeno nel recente passato.

Il diritto delle decretali, almeno fino al 1889, conosceva un unico processo di dichiarazione di nullità di matrimonio, detto processo sommario, che si giustapponeva al processo solenne medievale⁽¹⁰⁾. Col Decreto del S. Ufficio del 1889 venne istituito il processo documentale⁽¹¹⁾, da intendersi complementare col già esistente processo sommario matrimoniale, retto dalle decretali *Dispendiosam* e *Saepe contingit*. Il processo documentale introdotto nel 1889 era un processo di dichiarazione di nullità ancora più essenziale, azionandosi in presenza di impedimento che doveva constare «da un documento certo e autentico» e, in mancanza di questo, «da argomenti certi attestanti l'evidenza dell'esistenza dell'impedimento»⁽¹²⁾; la procedura fu estesa a tutti tribunali della Chiesa solo nel 1894⁽¹³⁾. Tale processo è stato recepito nel Codice del 1917 (cf. cann. 1990-1992) e nel vigente Codice (cf. cann. 1688-1690)⁽¹⁴⁾. Papa Francesco

⁽¹⁰⁾ Il processo sommario fu istituito da Clemente V con le decretali *Dispendiosam* e *Saepe contingit*, che indicarono precisamente i passi procedurali in deroga al processo solenne. Le decretali in parola furono successivamente completate dalla legislazione del Concilio di Trento (cf. *Decretum Tametsi*, DH 1813-1816), dalla Costituzione di Benedetto XIV *Dei miseratione*, 29 novembre 1741 (cf. P. GASPARRI, *Codici Iuris Canonici Fontes*, vol. I, Romae 1937, n. 318, 695-701) e da alcune Istruzioni ottocentesche: SACRA CONGREGATIO CONCILII, Istruzione *Cum moneat*, 22 agosto 1840 (cf. P. GASPARRI, *Codici Iuris Canonici Fontes*, vol. IV, Romae 1951, n. 4069, 345-350); SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, *Instructio ad Patriaschas, Archiepiscopos, Episcopos rituum orientalium in causis matrimonialibus adhibenda*, 20 giugno 1883 (cf. ASS 18 [1885] 344-368); SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, *Instructio de iudiciis ecclesiasticis circa causas matrimoniales pro Foederatorum Statuum Americae ordinariis, anno 1883* (cf. ASS 18 [1885] 369-386); SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, *Responsum*, 30 giugno 1892 (cf. P. GASPARRI, *Codici Iuris Canonici Fontes*, vol. IV, Romae 1951, n. 1157, 478); SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, *Responsum*, 23 giugno 1903 (cf. P. GASPARRI, *Codici Iuris Canonici Fontes*, vol. IV, Romae 1951, n. 1266, 540-541). Per una testimonianza della procedura di nullità di matrimonio in vigore prima del Codice piano-benedettino cf. R. BASSIBEY, *Procédure matrimoniale générale*, in DUBALLET (a cura di), *Cours Complet de Droit Canonique et de Jurisprudence canonico-civile*, vol. XII, Paris-Poiters 1899.

⁽¹¹⁾ Cf. SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, *Decretum*, 5 giugno 1889, in P. GASPARRI, *Codici Iuris Canonici Fontes*, vol. IV, Romae 1951, n. 1118, 447.

⁽¹²⁾ SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, *Decretum*, 5 giugno 1889, cit., n. 1118, 447.

⁽¹³⁾ Cf. SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, *Decretum*, 14 febbraio 1894, in P. GASPARRI, *Codici Iuris Canonici Fontes*, vol. IV, Romae 1951, n. 1168, 483.

⁽¹⁴⁾ Per un'interessante introduzione alla questione cf. G.P. MONTINI, «Il processo documentale nel diritto processuale canonico. Il contributo del Prof. Piero Antonio Bonnet (1979-2008)», *Periodica de Re Canonica* 110 (2021) 439-457.

ha istituito un terzo tipo di processo, il *processus coram episcopo* (cf. cann. 1683-1687), denominato *processus brevior* ⁽¹⁵⁾.

Attualmente si danno, pertanto, tre vie procedurali per la dichiarazione di nullità, ognuna rispettosa del contraddittorio e della ricerca della verità oggettiva sul matrimonio⁽¹⁶⁾, ma con caratteristiche peculiari proprie: processo ordinario, processo *coram episcopo* e processo documentale⁽¹⁷⁾.

Durante la vigenza del Codice piano-benedettino erano in vigore alcune rigide restrizioni circa l'introduzione dell'*actio nullitatis*. Mentre il Promotore di giustizia godeva di libertà di azione, qualora la notizia di nullità di un matrimonio fosse stata divulgata, ciò non era altrettanto riconosciuto alla parte (cf. can. 1971). Infatti, lo *ius petendi* era ammesso solamente alla parte innocente, quella che non aveva cagionato la nullità (cf. can. 1971 § 1, n. 1)⁽¹⁸⁾; oppure alla parte cattolica (cf. can. 1964)⁽¹⁹⁾. Per la scelta dei fori, poi, vigeva il *forum mariti* (cf. combinato disposto dei cann. 1964 e 93 del Codice Piano-benedettino), ragion per cui, se la donna non era lecitamente separata, l'uomo attore manteneva il proprio foro, trattandosi nel caso di un *forum actoris*; inoltre, Pio XI aveva oltremodo complesso l'acquisizione del foro del quasi-domicilio con l'intento di rendere

⁽¹⁵⁾ Per un valido approfondimento del tema cf. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma 20212.

⁽¹⁶⁾ Si noti che il magistero della Chiesa, quando parla di verità da ricercare nel processo di nullità di matrimonio, parla di verità oggettiva e non di verità processuale. Di questa questione ci siamo occupati ampiamente in un nostro recente studio con abbondante analisi dei testi del Magistero, cf. D. SALVATORI, *Ricerca della verità, tutela della propria intimità e diritto di difesa. Considerazioni sul processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2021, 77-82.

⁽¹⁷⁾ Cf. FRANCESCO, Lettera Apostolica M.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, AAS 107 (2015) 961-966

⁽¹⁸⁾ La ratio era determinata dal fatto che «colui che fu causa di inganno, non debba godere minimamente del premio», G. TORRE, *Instructio servanda a Tribunalibus dioecesis in pertractandis causis de nullitate matrimoniorum a Sacra Congregatione de Disciplina Sacramentorum edita*, Neapoli 1936, 25.

⁽¹⁹⁾ Si noti che la questione acquisiva peculiare rilevanza per i matrimoni canonici cosiddetti concordatari, nel senso che la parte non cattolica si vedeva precluso lo *ius actionis*. Questo aspetto, però, veniva metabolizzato dalla normativa mediante l'intervento del Promotore di giustizia come parte attrice nella causa. Per approfondire questa complessa questione cf. D. SALVATORI, *I fori competenti e le novità introdotte da Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., 81-86; 96-102.

meno agevole l'introduzione della causa di nullità nel presente foro⁽²⁰⁾.

Come si nota, la normativa piano-benedettina come anche la produzione di alcune Istruzioni e l'emissione di diverse interpretazioni autentiche circa i canoni sopra riportati, avevano previsto diversi restringimenti procedurali che, nella sostanza e nelle loro finalità, rendevano meno agevole (e quindi meno "facile") l'introduzione di una causa di nullità⁽²¹⁾.

Passiamo ora a esaminare, invece, alcune novità legislative che vanno nella direzione opposta. Di peculiare rilievo è la previsione della possibilità, in deroga alla norma generale del diritto processuale (cf. can. 1891 § 1), di introdurre *tamquam in prima instantia* un nuovo capo di nullità durante il processo di appello. Ciò fu stabilito dall'art. 219 § 2 dell'Istruzione *Provida Mater* del 1936⁽²²⁾. Da notare che anche il tribunale apostolico della Rota Romana si adeguò successivamente, mediante le facoltà speciali ottenute *ex auctoritate SS.mi* dal Decano Jullien il 15 ottobre 1952⁽²³⁾, facoltà rinnovate al Decano della Rota da Paolo VI e Giovanni Paolo II⁽²⁴⁾, che poi entrarono nelle successive norme rotali del 1994 (cf. art. 55).

La riforma di Papa Paolo VI, mediante il m.p. *Causas matrimoniales* rappresentò una riforma epocale⁽²⁵⁾. Rispetto, infatti, alla normativa piano-benedettina si ampliò lo *ius actionis* delle parti, sparendo il foro della parte cattolica e il *forum mariti*, si ridimen-

⁽²⁰⁾ SACRA CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Instructio de competentia iudicis in causis matrimonialibus ratione quasi-domicilii*, 23 dicembre 1929, AAS 22 (1930) 168-171.

⁽²¹⁾ Per un'analisi completa di queste questioni cf. D. SALVATORI, *I fori competenti e le novità introdotte da Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., 76-104

⁽²²⁾ «§ 2. Si vero novum hoc nullitatis caput afferatur in gradu appellationis, illudque, nemine contradicente, a collegio admittatur, de eo iudicandum est tamquam in prima instantia».

⁽²³⁾ Cf. *Quaderni dello Studio Rotale* 22 (2015) 41.

⁽²⁴⁾ Cf. *Quaderni dello Studio Rotale* VIII, 228 e 251

⁽²⁵⁾ Cf. Paolo VI, M.p. *Causas matrimoniales*, 27 marzo 1971, AAS 63 (1971) 441-446.

sionò lo *ius actionis* del Promotore di giustizia⁽²⁶⁾ e si ampliarono i titoli di competenza: si aggiunse il foro del maggior numero di prove e, pendente la medesima causa, si permise il trasferimento della stessa presso un altro foro ugualmente competente (cf. art. IV). Si consentì inoltre sia in primo sia in secondo grado la possibilità di avere un giudice laico, come pure un giudice unico per entrambe le istanze (cf. art. V). Sotto il profilo procedurale la novità più eclatante fu la nascita del cosiddetto *processus brevior*, cioè, in caso di sentenza affermativa, si prevede la possibilità di conferma per decreto della sentenza di primo grado (cf. art. VIII): si tratta di una novità procedurale assoluta, essendo un processo essenziale in cui, tralasciate le formalità di rito e l'istruttoria in appello, si esamina subito in fase dibattimentale il giudicato di primo grado⁽²⁷⁾.

Il Codice promulgato da Giovanni Paolo II recepì nella sostanza le innovazioni procedurali stabilite in applicazione del suddetto m.p. e anche di alcune norme procedurali speciali emanate per alcune Conferenze episcopali⁽²⁸⁾, che, sebbene non esplicitamente analizzate in questo scritto, vanno considerate complementari alla presente analisi. Mentre alcune innovazioni del m.p. *Causas matrimoniales* furono trasferite direttamente nel processo contenzioso ordinario (giudice laico, cf. can. 1421 § 2; giudice unico solo in prima istanza, cf. can. 1425 § 4 e can. 1441), nel processo di nullità di matrimonio venne mantenuta la possibilità di introdurre in appello un nuovo capo di nullità *tamquam in prima instantia* (cf. abrogato can. 1683), come pure il cosiddetto *processus brevior*, cioè la conferma della sentenza affermativa di prima istanza mediante

⁽²⁶⁾ Di per sé la questione è assai più complessa, ma per gli intendimenti di questo scritto pare sufficiente la sintesi. Per ulteriori approfondimenti cf. D. SALVATORI, *I fori competenti e le novità introdotte da Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., 119-126; 132-151.

⁽²⁷⁾ Per l'approfondimento di questo argomento si veda l'interessante ricerca di B. UGGÉ, *La fase preliminare/abbreviata del processo di nullità del matrimonio in secondo grado di giudizio a norma del can. 1680 § 2*, Roma 2003.

⁽²⁸⁾ Per il testo delle norme emanate negli anni Settanta del secolo passato per diverse Conferenze Episcopali cf. I. GORDON – Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora critica rem matrimonialem et processualem*, vol. I, Romae 1977.

decreto (cf. abrogato can. 1682); per ragioni di sistematica si istituì la trasmissione di ufficio automatico degli atti al tribunale superiore, abrogando l'obbligo del Difensore del vincolo di appellare.

Per ciò che concerne i titoli di competenza fu ripristinato il foro del domicilio e quasi domicilio della parte convenuta⁽²⁹⁾, venne aggiunto il foro della parte attrice e venne conservato il foro del maggior numero di prove (cf. abrogato can. 1673). La novità più eclatante della riforma matrimoniale di Giovanni Paolo II fu rappresentata dall'abrogato can. 1679⁽³⁰⁾, in cui, per la prima volta, si dava rilevanza probatoria, ma *secundum quid*, alle dichiarazioni delle parti⁽³¹⁾.

La riforma del diritto processuale matrimoniale di Papa Francesco è stata assai importante, nel senso che ha eliminato la necessità della doppia conforme – istituita nel 1741 da Papa Benedetto XIV – per ottenere una sentenza esecutiva di nullità di matrimonio (cf. vigente can. 1679) e, come abbiamo visto, ha introdotto il processo

⁽²⁹⁾ Il m.p. *Causas matrimoniales*, poiché non era ancor astato abrogato ufficialmente il forum mariti, istituito ereditato dal diritto romano, aveva escogitato il foro della *dimora non precaria* (cf. D. SALVATORI, *I fori competenti e le novità introdotte da Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., 140-141), in seguito eliminato, ripristinando il foro del domicilio e quasi-domicilio della parte convenuta, ma secondo novità apportate conformi al contesto socioculturale attuale, cf. *ibid.*, 147.

⁽³⁰⁾ Si riporta il testo in traduzione italiana, dal momento che non è più di facile reperimento: «A meno che non si abbia da altra fonte pienezza di prove, il giudice, per valutare a norma del can. 1536 le deposizioni delle parti, si serva, se è possibile, di testi sulla credibilità delle parti stesse, oltre ad altri indizi ed amminicoli».

⁽³¹⁾ La questione è stata oltremodo studiata, si vedano a titolo indicativo i seguenti studi di peculiare pregio: P. BIANCHI, «È più facile, col nuovo codice di diritto canonico, dimostrare la nullità di un matrimonio? I canoni 1536 § 2 e 1679», in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 3 (1990) 394-410; A. RIPA, *La novità mancata. Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti dal Codice del 1983 alla Dignitas Connubii; il contributo della giurisprudenza rotale*, Roma 2010. Si tenga presente che l'abrogato can. 1679 fu costruito sulla base della giurisprudenza rotale che – non tenendo conto dell'art. 117 di *Provida mater*, che diceva: «Depositio iudicialis coniugum non est apta ad probationem contra valorem matrimonii constituendam» – aveva continuato ad attribuire valore probatorio, ma *secundum quid*, alle dichiarazioni delle parti. Si veda a titolo indicativo la seguente giurisprudenza rotale: coram Abbo, sentenza del 18 gennaio 1968, *RRDec.*, vol. 60, 23-27, nn. 3-10; coram Ewers, sentenza del 18 gennaio 1969, *ibid.*, vol. 61, 35-37, nn. 2-3; coram Abbo, sentenza del 6 febbraio 1969, *ibid.*, 138-141, nn. 3-8; coram Di Felice, sentenza del 20 giugno 1970, *ibid.*, vol. 62, 708-710, n. 4; coram Lefebvre, sentenza del 18 luglio 1970, *ibid.*, 788-790, nn. 3-4; coram Anné, sentenza del 11 novembre 1970, *ibid.*, 998-999, n. 4; coram Fagiolo, sentenza del 26 febbraio 1971, *ibid.*, vol. 63, 157-158, n. 7; coram Ewers, sentenza del 19 aprile 1972, *ibid.*, vol. 64, 180-182, nn. 2-3; coram Agustoni, sentenza del 28 febbraio 1973, *ibid.*, vol. 65, 172-175, nn. 2-4; coram Raad, sentenza del 14 marzo 1973, *ibid.*, 267-268, nn. 5-6; coram Egan, sentenza del 9 luglio 1973, *ibid.*, 570, n. 4; coram Egan, sentenza del 2 marzo 1974, *ibid.*, vol. 66, 164-165, nn. 6-10.

coram episcopo (cf. cann. 1683-1687), attualmente denominato *processus brevior*. Il vigente can. 1680 ha mantenuto sostanzialmente la struttura dell'abrogato can. 1682 e, dal punto di vista generale dell'economia processuale, si può dire che sono stati semplificati alcuni passi procedurali in vista di una procedura più snella⁽³²⁾. Infatti: circa i titoli di competenza il vigente can. 1672 ha abrogato alcune procedure e ha aggiunto il quasi-domicilio dell'attore; se il vescovo non può erigere subito il proprio tribunale diocesano, viene facilitato dalla facoltà di accedere al tribunale del vescovo viciniore (cf. can. 1673, § 2); viene data la facoltà di avere due giudici laici, su tre, nel collegio giudicante (cf. can. 1673 § 3); è confermato che solo il chierico può essere giudice unico in prima istanza, ma viene facilitata la sua costituzione: la competenza dalla Conferenza episcopale passa al vescovo diocesano (cf. can. 1673 § 4); è stata mantenuta la possibilità di introdurre in appello un nuovo capo di nullità *tamquam in prima instantia* (cf. can. 1680 § 4); il valore probatorio della dichiarazione delle parti sembra ulteriormente corroborata, trattandosi, se si fa una comparazione speculare con l'abrogato can. 1679, di inversione dei termini che, nel contesto, risultano assai pregnanti; infatti, per la prima volta – così sembra – viene asserito che «possono avere valore di prova piena» (cf. can. 1678 § 1)⁽³³⁾.

2. Introduzione-semplificazione di alcuni capi di nullità concernenti i vizi del consenso

Benché non sia possibile sintetizzare in poche battute l'iter evolutivo del pensiero della giurisprudenza rotale che ha portato al cam-

⁽³²⁾ Sul confronto tra l'abrogato can. 1682 e il vigente can. 1680, cf. D. SALVATORI, «La rinuncia all'(istanza di) appello dopo una sentenza *pro matrimonii nullitate* alla luce del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*», in AA.VV., *Studi in onore di Carlo Gullo*, vol. III, Città del Vaticano 2017, 712-715.

⁽³³⁾ Cf. M.A. ORTIZ, «Le dichiarazioni delle parti e la prova testimoniale», in AA.VV., *Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, Città del Vaticano 2018, 119-172.

biamento di alcuni canoni sul vizio del consenso, per gli intendimenti di questo studio sarà sufficiente indicare gli elementi essenziali di ciascuna novità apportata dal vigente Codice, lasciando l'approfondimento alla lettura della bibliografia, che, come è naturale che sia, sarà ad ogni buon conto essenziale, data la vastità dell'argomento. È importante richiamare l'attenzione sul fatto che il vigente Codice preveda un'estensione delle possibilità di riconoscimento di nullità di matrimonio, essendo stati ampliati diversi capi di nullità. Ciò fu determinato indubbiamente da un progresso nella loro comprensione, grazie principalmente alla riflessione del tribunale rotale e della dottrina⁽³⁴⁾.

È noto che il vigente can. 1095 sull'incapacità psichica è frutto principalmente della riflessione del tribunale rotale. Mentre il n. 1 del suddetto canone recepisce sostanzialmente il diritto delle decretali sull'*amentia* o *furor*, i nn. 2-3 sono conseguente evoluzione del precedente, tenendo presente le acquisizioni della psichiatria e psicologia clinica, come sviluppatasi nel secolo passato⁽³⁵⁾. Schematizzando ulteriormente la questione, ma tenendo conto della nomenclatura delle malattie e anomalie psichiche come in uso nella scienza psichiatrica prima dell'introduzione del DSM nella prassi forense rotale, si può dire che al n. 1 vanno ascritte le psicosi, al n. 2 le *nevrosi* o *psico-nevrosi* e al n. 3 le *psicopatie*. La distinzione è meramente scolastica, perché di fatto la giurisprudenza rotale riconosce la nullità di matrimonio indipendentemente dalla categorizzazione delle malattie o anomalie psichiche. La distinzione utilizzata tuttavia è utile unicamente per una prima concettualizzazione e soprattutto per comprendere la

⁽³⁴⁾ Di peculiare interesse risultano le riflessioni di Pompedda, che testimoniano lo *status questionis* della giurisprudenza rotale e della dottrina in merito alla *querelle* circa i distinti capi di nullità, cf. ID., «La giurisprudenza rotale tra *jus conditum* e *jus condendum*», in E. CAPPELLINI (a cura di), *Problemi e prospettive di diritto canonico*, Brescia 1977, 289-313

⁽³⁵⁾ Si veda la sintesi del percorso logico-storico che ha condotto alla formazione del vigente canone in coram Salvatore, sentenza del 28 aprile 2017, *Valentina in Venetiola*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 128 (2017) 298-305.

genesi storica del suddetto canone⁽³⁶⁾.

Mentre il can. 1097 § 1 recepisce sostanzialmente la legislazione piano-benedettina, il § 2 amplia la figura dell'*error in qualitate personae* (doloso o non doloso non importa), accogliendo – come è noto – la riflessione di S. Alfonso de' Liguori e cassando *definitivamente* le novità introdotte dalla coram Canals del 21 aprile 1970⁽³⁷⁾. Il can. 1098 fa propria la fattispecie dell'errore doloso limitato alla qualità che *suapte natura* possa perturbare gravemente la vita coniugale⁽³⁸⁾, con la relativa questione della retroattività⁽³⁹⁾.

Il can. 1101, sulle simulazioni, recepisce certamente la legislazione del Codice del 1917 circa la simulazione totale e le proprietà essenziali, ma aggiunge anche la fattispecie dell'*elemento essenziale*, la determinazione del cui contenuto fu lasciato alla giurisprudenza rotale⁽⁴⁰⁾: si pensi ad esempio che la recente giurisprudenza – dal 2000 in avanti – ha iniziato a trattare le fattispecie del *bonum coniugum* come esclusioni, rendendo, quindi, compatibile tale esclusione con la

⁽³⁶⁾ Di peculiare rilievo risultano le sentenze coram Pompedda del 23 gennaio 1974 e 3 luglio 1979 (in *RRDec.*, vol. 66, pp. 21-23; *ibid.*, vol. 71, pp. 380-395), in cui viene analizzata la nomenclatura della psichiatria con riferimento all'incapacità psichica; cf. anche A. ZANOTTI, «L'incidenza della scienza medica nella giurisprudenza rotale», in AA.VV., *La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio (1908-2008)*, Città del Vaticano 2010, 19-39. Per un inquadramento sul can. 1095 di tipo anche storico cf. A. D'AURIA, *Il consenso matrimoniale. Dottrina e giurisprudenza canonica*, Roma 2007, 85-257. Per il can. 1095, tra i tanti possibili studi, si veda G. CABERLETTI, «L'insufficiente uso di ragione e il *defectus discretionis iudicii*», in AA.VV., *La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio (1908-2008)*, Città del Vaticano 2010, 77-107; M. MINGARDI, «L'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio», *ibid.*, 109-126; A.M. PUNZI NICOLÒ, «L'incapacità consensuale prima della codificazione del 1983», *ibid.*, 63-75.

⁽³⁷⁾ Cf. G. ERLEBACH, «L'errore sulla persona e sulle qualità personali (can. 1097)», in AA.VV., *La giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008)*, Città del Vaticano 2009, 61-84; F. FRANCHETTO, «*Error in personae*» (can. 1097 § 1. Il dibattito sul concetto di persona nella trattazione dell'*error facti*. *Analisi della dottrina e della giurisprudenza*, Roma 2011; S. ZVOLENSKÝ, «*Error qualitatis dans causam*» e «*error qualitatis directe et principaliter intentae*». Studio storico della distinzione, Roma 1998.

⁽³⁸⁾ Cf. M.F. NOGARA, *La qualitas nel can. 1098 CIC: determinazioni giurisprudenziali*, Roma 2017; M.T. ROMANO, *La rilevanza del dolo sul consenso matrimoniale (can. 1098 C.I.C.): dottrina e giurisprudenza*, Roma 2000.

⁽³⁹⁾ A questo riguardo si veda l'interessante ragionamento di una recente sentenza rotale coram Todisco, sentenza del 18 luglio 2018, *Inter-Eparchialis Maronitarum*, A. 154/2018, nn. 12-14.

⁽⁴⁰⁾ Cf. la riflessione di U. NAVARRETE, «Los bienes del matrimonio: elementos y propiedades esenciales», in ID., *Derecho matrimonial canónico. Evolución a la luz del Concilio Vaticano II*, Madrid 2007, 784-799.

figura dell'elemento essenziale⁽⁴¹⁾. In questo canone poi sono state recepite le figure della *condicio contra substantiam*, che nel precedente Codice venivano trattate sotto la figura della *condicio*⁽⁴²⁾.

Per ciò che concerne il fenomeno simulatorio va richiamata l'attenzione sul fatto che la giurisprudenza della Rota *restituta* e poi il Codice del 1917 dettero rilievo anche alle simulazioni unilaterali, diversamente dal diritto delle decretali⁽⁴³⁾, e che l'esclusione del *bonum fidei*, dopo la famosa sentenza di Mons De Jorio del 30 ottobre 1963 (cf. *RRDec.*, vol. 55, pp. 717-718), non fu intesa unicamente con riferimento alla proprietà essenziale dell'*unità* (cf. can. 1013 § 2 CIC/1917), ma estesa a tutti i tipi di esclusione della fedeltà, come oggi la conosciamo⁽⁴⁴⁾.

Per ciò che concerne la *condicio* di cui al vigente can. 1102 si può dire che le figure della condizione *de praeterito* e *de praesenti* siano rimaste invariate, ma è stata mutata la norma sulla *condicio de futuro*, che ora rende nullo il matrimonio in qualsiasi caso⁽⁴⁵⁾. Ciò sembra non aver riverbero sull'interpretazione della *condicio potestativa*, che viene ancora interpretata come *condicio de praesenti*⁽⁴⁶⁾.

⁽⁴¹⁾ Cf. la nostra riflessione al riguardo, D. SALVATORI, «*Bonum coniugum*: ¿fin del matrimonio o elemento esencial del matrimonio, o fin y elemento esencial del matrimonio? Reflexiones sobre algunas aporías lógico-sistemáticas y propuesta de lectura unitaria de la *quaestio*», in *Ius Communionis* in corso di stampa.

⁽⁴²⁾ Cf. D. STAFFA, «De actu positivo voluntatis quo bonum essenziale matrimonii excluditur», in *Monitor Ecclesiasticus* 74 (1949) 165; C. LEFEBVRE, «De bonorum matrimonii exclusione secundum Card. Gasparri opera», in *Apollinaris* 33 (1960) 151.

⁽⁴³⁾ Per il quadro storico cf. G. BERTOLINI, «La simulazione totale tra esclusione del *bonum coniugum* e della sacramentalità», in AA.VV., *La giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008)*, cit., 106-110; coram Jaeger, sentenza del 16 luglio 2020, *Panormitana* A. 87/2020, n. 4.

⁽⁴⁴⁾ Per la ricostruzione storica cf. A. ERRERA, «Esclusione del *bonum fidei* ed esclusione del *bonum coniugum*», in AA.VV., *Il Bonum fidei Nel diritto matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2013, 202-206. Si noti che secondo le attuali acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali la figura del tradimento mediante *internet* non ha valore invalidante, se non in quanto occasione per conoscere il partner col quale intrattenere successivamente una relazione adulterina, cf. D. SALVATORI, «Forme di dipendenza internet-correlata: nuove tecnologie e nullità di matrimonio alla luce della recente giurisprudenza della Rota Romana (2003-2018)», in AA.VV. *L'incapacità consensuale tra innovazione normativa e progresso scientifico. (Can. 1095, Mitis Iudex e DSM-5)*, Città del Vaticano 2019, pp. 283-320.

⁽⁴⁵⁾ Per l'analisi della questione cf. P. CAVANA, «La condizione (can. 1102)», in AA.VV., *La giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008)*, cit., 237-258; M. MINGARDI, «Il matrimonio contratto sotto condizione (can. 1102). Alcune riflessioni introduttive», in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 22 (2009) 207-223.

⁽⁴⁶⁾ Cf. F. BERSINI, *Il diritto canonico matrimoniale. Commento giuridico-teologico-pastorale*, Torino 1994, 128-130.

Per ciò che concerne, infine, la figura della *vis vel metus* non sono state introdotte mutazioni sostanziali nella legislazione. La giurisprudenza rotale ha sviluppato progressivamente le figure del *metus indirectus* e della *suspicio metus*⁽⁴⁷⁾, fattispecie, che, per la verità, si avvicinano assai alla mancanza di libertà interna, aspetti che appartengono al can. 1095, n. 2⁽⁴⁸⁾.

3. Estensione dell'oggetto del consenso dallo *ius in corpus* alla *communio vitae*.

3.1. Punto di partenza per la comprensione della quaestio: la riflessione del Prof. Jemolo

Il prof. Jemolo, nel suo noto manuale «Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917», quando si sofferma a trattare dell'oggetto del consenso osserva:

L'oggetto del consenso matrimoniale è fissato dalla formula del can. 1081 § 2: il consenso è l'atto della volontà con cui ciascuna parte *tradit et acceptat ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem*.

Poi l'autore si intrattiene a commentare:

Il Gasparri spiega che mentre lo *ius in corpus* è l'oggetto formale essenziale del contratto di matrimonio, la comunione di letto, di mensa e di abitazione, concerne l'integrità del matrimonio piuttosto che la sua essenza, sicché può mancare nei matrimoni di coscienza; quanto alla unione degli animi e dei beni, non è oggetto del contratto matrimoniale, ma è condizione necessaria perché il matrimonio sorta esito felice. Sicché si darebbe valido contratto matrimoniale se mancasse il consenso

⁽⁴⁷⁾ L. GHISONI, «La *vis vel metus* (can. 1103 CIC)», in AA.VV., *La giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008)*, cit., 259-279; D. SALVATORI, «Il timore che invalida il matrimonio», in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 21 (2008) 167-183.

⁽⁴⁸⁾ Ci siamo occupati di questa questione in uno studio più ampio, cf. D. SALVATORI, «Libertà interna e discrezione di giudizio: scissione o stretta correlazione? Quali gli apporti e l'indirizzo della giurisprudenza della Rota Romana», in E. FRANCESCHI – M.A. ORTIZ (eds.), *Ius et Matrimonium*. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico, Roma 2015, pp. 275-296.

nella comunione di letto, di mensa, di abitazione⁽⁴⁹⁾.

A sostegno di quanto detto l'autore cita testi di Gasparri e Cappello, in cui si afferma che «le nozze sono valide anche se con apposito patto si sia esclusa la vita in comune»⁽⁵⁰⁾. Interessante al riguardo è la sentenza rotale coram Jullien che statuirebbe

che la *communio tori, mensae et habitationis pertinet ad integritatem, non ad essentiam matrimonii*; onde lo sposo che provasse di essersi proposto di non voler mai coabitare con la moglie, non proverebbe con ciò di aver voluto simulare il proprio consenso matrimoniale⁽⁵¹⁾.

Da ciò l'autore trae la conseguenza che per la validità si richiede che le parti «non escludano *positivo voluntatis actu* il bene della prole, quello della indissolubilità, quello della fedeltà». Ed ora trae le conseguenze del proprio ragionamento col rilevare:

Non si richiede per la formazione del vincolo alcun affetto tra i coniugi, alcuna reciproca comprensione, alcun fine nobile ed elevato. Si conoscano appena i coniugi o non si siano mai visti [...], siano i moventi del matrimonio puramente economici, questo potrà essere non suggerito o riprovato, ma non toglie nulla alla validità del vincolo; le finalità in sé cattive, che gli sposi si propongano, potranno impedire che sia conferita allo sposo colpevole la grazia che deriverebbe dal sacramento, ma non tolgono il valore del vincolo. Persino nel caso estremo, di colui che con intento di vendetta familiare sposasse una donna con la precisa intenzione di farla soffrire, di rendere la sua vita un martirio, e di fare soffrire ed umiliare i suoi parenti, si avrebbe un peccato mortale da parte sua, ma sol che

⁽⁴⁹⁾ A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Roma 1941- Bologna 1993, 122-123.

⁽⁵⁰⁾ A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, cit., 123, nt. 23.

⁽⁵¹⁾ A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, cit., 123, nt. 23.

egli non avesse con positivo atto di volontà escluso la *traditio-acceptatio* dello *ius in corpus*, né alcuno dei tre elementi, della prole, della fedeltà, della indissolubilità, il matrimonio resterebbe valido, non potendo invalidarlo la intenzione *causam dans*, il fine pravo propostosi; valido ancora nel caso dell'uomo, che, sempre senza escludere la *traditio-acceptatio* ed i tre beni, già meditasse l'uccisione della moglie⁽⁵²⁾.

Come si nota il Pof. Jemolo richiamava l'attenzione su alcune fattispecie matrimoniali che per le orecchie di un contemporaneo può sembrare che rasentino l'assurdo dal punto di vista esistenziale-relazionale. Eppure, nella concezione piano-benedettina, in cui l'oggetto del consenso era circoscritto allo *ius in corpus*, era ben difficile – per non dire impossibile – riconoscere la nullità di suddetti matrimoni. A seguito però della svolta antropologica del Concilio vaticano II, la definizione del matrimonio non è più concepita in relazione solo allo *ius in corpus sic et simpliciter* ma in rapporto *anche* alla *communio vitae*⁽⁵³⁾.

Il cuore di quanto andiamo dicendo risiede nella determinazione esatta dell'oggetto del consenso: sotto il regime del Codice del 1917 l'oggetto del consenso era individuato nello *ius in corpus*; nel vigente Codice nella *communio vitae*, determinato dalla formula *consortium totius vitae*⁽⁵⁴⁾. Si tratta indubbiamente di una estensione dell'og-

⁽⁵²⁾ A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, cit., 123-124.

⁽⁵³⁾ Ecco come il Concilio mette ben in luce tutti questi elementi: «L'intima comunità di vita e d'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. E così, è dall'atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce, anche davanti alla società, l'istituzione del matrimonio, che ha stabilità per ordinamento divino. In vista del bene dei coniugi, della prole e anche della società, questo legame sacro non dipende dall'arbitrio dell'uomo. Perché è Dio stesso l'autore del matrimonio, dotato di molteplici valori e fini: tutto ciò è di somma importanza per la continuità del genere umano, il progresso personale e la sorte eterna di ciascuno dei membri della famiglia, per la dignità, la stabilità, la pace e la prosperità della stessa famiglia e di tutta la società umana» (GS 48). Molto interessante l'interpretazione di Hervada, cf. ID., *Studi sull'essenza del matrimonio*, Milano 2000, 289-294.

⁽⁵⁴⁾ Che la formula *consortium totius vitae* corrisponda alla formula *communio vitae et amoris* di GS 48 non vi sono dubbi sia in relazione alla *mens* della Commissione (cf. *Communicationes* 9 [1977] 123) sia in relazione alla sistematica del vigente codice, cf. coram Stankiewicz, sentenza del 1999, *RRDec.*, vol. 91, 107-108, n. 17.

getto del consenso e, come osserva Navarrete, «se veramente l'oggetto essenziale del patto coniugale è stato ampliato, tale ampliamento va cercato, più che nell'ambito del CIC, nella dottrina e nella giurisprudenza»⁽⁵⁵⁾. Ciò che è comunque rilevante è che

la dottrina e la giurisprudenza si sono orientate a dare rilevanza giuridica autonoma a tale elemento [n.r. la *communio vitae*], visto soprattutto in quanto diritto-obbligo ad una relazione interpersonale specificamente coniugale, non sufficientemente espressa nella somma globale dei diritti-obblighi nei tre beni agostiniani⁽⁵⁶⁾.

Pertanto, tenendo conto dello sviluppo della dottrina e giurisprudenza rotale in merito alla *communio vitae* e in particolare al *bonum coniugum*, si può dire che le fattispecie matrimoniali presentate da Jemolo, nella dottrina e giurisprudenza rotale, possono essere configurate attualmente come esclusioni del *bonum coniugum* (cf. can. 1101) oppure, in presenza di cause di natura psichica, come incapacità ad assumere il *bonum coniugum* (cf. can. 1095, n. 3) o, nei casi più gravi, di mancanza di discrezione di giudizio circa il *bonum coniugum* (cf. can. 1095, n. 2).

Per dirlo in una parola: è semplicemente più facile oggi dichiarare nullo un matrimonio, oppure, a seguito della presa di coscienza più piena del matrimonio in chiave personalista, si è preso atto che anche la relazionalità coniugale delle persone (non più solo la relazionalità nel campo sessuale) è coinvolta nell'essenza stessa del matrimonio e, quindi, se esclusa, o non compresa adeguatamente o non assunta, determina la nullità del medesimo?

3.2 Estensione dell'oggetto del consenso: dallo *ius in corpus* alla *communio vitae*

Per tutto l'arco di vigenza del Codice del 1917, l'oggetto del consenso

⁽⁵⁵⁾ U. NAVARRETE, *Il matrimonio: patto naturale e realtà sacramentale*, GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, Milano 1996, 19.

⁽⁵⁶⁾ U. NAVARRETE, *Il matrimonio: patto naturale e realtà sacramentale*, cit., 20.

è stato identificato con lo *ius in corpus*. A seguito del recupero della visione personalista della nozione di matrimonio⁽⁵⁷⁾, grazie alla riflessione del Concilio Vaticano II (cf. GS 48-52) e della giurisprudenza rotale⁽⁵⁸⁾, il vigente Codice ha recepito la nozione di *ius ad communionem vitae* come espressione estensiva dell'oggetto del consenso⁽⁵⁹⁾, comprendendo anche la dimensione psicologico-relazionale, contraddistinta in talune sentenze con l'espressione dimensione dialogica.

Si noti che entrambi i Codici riconoscono il rapporto tra consenso e sessualità, secondo prospettive diverse e peculiari. Il Codice del 1917 è legato, per così dire, a un criterio più *statico*, determinato dall'età in correlazione alla *vis physica* di porre l'atto sessuale. Il Codice del 1983, invece, recependo le istanze innovative della giurisprudenza rotale emerse nel post concilio in correlazione allo *ius ad communionem vitae*, ha fatto proprio un criterio, per così dire, più *ampio e dinamico*⁽⁶⁰⁾. La capacità psichica non viene più commisurata *solamente* in rapporto alla *vis physica*, ma anche e soprattutto in relazione al criterio della *maturità* (fisico-psichica-

⁽⁵⁷⁾ Per un interessante approccio a questo argomento cf. G. ERLEBACH, «Visione del matrimonio: contrattualistica o personalistica? Alcuni spunti di riflessione», in J.E. VILLA AVILA - C. GNAZI (ed.), *Matrimonium et Ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiane*, Coll. *Studi Giuridici*, n. LXIX, Città del Vaticano 2006, 167-181.

⁽⁵⁸⁾ La famosa sentenza coram Anné del 25 febbraio 1969 (RRDec., vol. 61, 181-185, nn. 12-19) è la prima a proporre, sulla scorta di GS 48, il passaggio di estensione dell'oggetto del consenso, dallo *ius in corpus* allo *ius ad communionem vitae*. La sentenza coram Serrano Ruiz del 5 aprile 1973 (RRDec., vol. 65, 323-334, nn. 3-15) chiuderà il circolo ermeneutico, permettendo di *ricomprendere* le psicopatie – fino ad allora circoscritte alle sole psicopatie psico-sessuali (per una sintesi della questione cf. coram Pompedda, sent., 3 luglio 1979, *ibid.*, vol. 71, 380-395, nn. 2-31), ritenute rilevanti per la nullità del matrimonio se inficanti solo quel tipo di *relazione* tra i coniugi – riferendole più in generale *anche* alle *relazioni interpersonali* tra coniugi. Questo cambiamento di prospettiva verrà recepito dalla giurisprudenza rotale, di cui si avverte un'eco anche nelle sentenze citate in questo studio.

⁽⁵⁹⁾ Per una sintesi del passaggio tra *ius in corpus* e *ius ad communionem vitae* cf. coram Stankiewicz, sent., 26 febbraio 1999, RRDec., vol. 91, 102-110, n. 6-22.

⁽⁶⁰⁾ La terminologia e le suggestioni sono tratte da un interessante studio di A. STANKIEWICZ, «L'incapacità psichica nel matrimonio: terminologia, criteri», in *Apollinaris* 53 (1980) 54-71. Per approfondimenti sull'evoluzione della giurisprudenza cf. A. RAVÀ, «Il *defectus discretionis iudicii* come causa di nullità del matrimonio nella giurisprudenza rotale», in *Il Diritto Ecclesiastico* 68 (1957), II, 345-486.

relazionale) *proporzionata al matrimonio*⁽⁶¹⁾.

Essendo stato esteso l'oggetto del consenso anche alla dimensione relazionale⁽⁶²⁾, era inevitabile che l'aspetto relazionale-sessuale venisse coinvolto, essendo per eccellenza espressione del linguaggio del corpo. Non è un caso, infatti, che il vigente Codice, sulla scorta di *Gaudium et Spes*, richieda per la determinazione della nozione canonica di *consumazione* del matrimonio la *copula coniugalis* posta *humano modo* (cf. can. 1061 § 1).

Grazie, quindi, al progredire delle scienze umane, alla comprensione in chiave personalista della relazione di coppia e del suo riverbero sulla validità-invalidità del consenso e, per certi aspetti, anche alla rivoluzione sessuale degli anni Settanta del secolo passato, si è venuto a chiudere il circolo ermeneutico: dallo *ius in corpus* si è passati allo *ius ad communionem vitae*; ma il secondo comprende *necessariamente* anche il primo, arricchito dalla dimensione comunione-relazionale-sessuale. Quest'ultimo aspetto è trattato in dottrina e giurisprudenza sotto la prospettiva del *bonum coniugum*.

4. Conclusioni

È più facile oggi dichiarare nullo un matrimonio? Come si è visto dal percorso fatto la risposta è articolata. Molti fattori di tipo procedurale e complesse questioni di diritto sostantivo matrimoniale si sommano nel dare risposta affermativa al quesito iniziale. Ma sia

⁽⁶¹⁾ Si tratta del passaggio, in giurisprudenza, dalla concettualizzazione dell'*amentia* e *dementia*, che ha permesso la concettualizzazione, correlata ai rispettivi termini, del *defectus usus rationis* e del *gravis defectus discretionis iudicii*. Si noti che le sentenze emesse prima del Codice del 1983 parlavano di *discretio iudicii matrimonio proportionata* come sinonimo di *maturità psichica proporzionata al matrimonio*. Per una lettura sintetica della dottrina e giurisprudenza circa la gestazione del can. 1095 cf. coram Salvatori, sent., 28 aprile 2017, *Valentina in Venetiola*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 128 (2017) 298-304; A. STANKIEWICZ, *L'incapacità psichica*, cit., 63-71.

⁽⁶²⁾ «Con l'estensione dell'oggetto formale del consenso anche alla *communio vitae*, operata dalla giurisprudenza e riaffermata nel progetto *De matrimonio*, la prospettiva della "discretio iudicii matrimonio proportionata" è stata notevolmente allargata in modo che potrà venir meno la sua sufficienza nei casi dei disturbi del pensiero, della lacerazione di volontà, delle alterazioni dell'affettività, dei disturbi e della mancata maturità della personalità» (A. STANKIEWICZ, *L'incapacità psichica*, cit., 66).

ben chiaro: ciò non comporta alcun cedimento dei tribunali della Chiesa a qualsiasi tipo di rilassamento.

La Chiesa, di contro, favorisce la ricerca della verità oggettiva nell'amministrare la giustizia, impersonata dal *favor veritatis*⁽⁶³⁾. Non si può tuttavia escludere l'interazione delle conseguenze del peccato originale presente in tutti coloro che, a vario titolo, prendono parte all'*actio iudicialis*. Se accadesse che in qualche modo venisse offuscata l'intrinseca limpidezza dell'azione giudiziale⁽⁶⁴⁾, ciò verrà arginato dal chiaro compito del vescovo diocesano (o del vescovo moderatore del Tribunale interdiocesano) di esercitare il *munus vigilandi*, *munus*, che, come ricorda il Concilio Vaticano II, è ad ogni buon conto un *munus* pastorale⁽⁶⁵⁾.

In una parola, se da una parte è vero che oggi è “più facile” dichiarare nullo un matrimonio, ma *secundum quid* – come abbiamo visto –, dall'altro non accada che esistano tribunali in cui – a causa delle conseguenze del peccato originale – sia “più facile” ottenere la dichiarazione di nullità, a scapito ovviamente della verità oggettiva.

⁽⁶³⁾ Cf. Giovanni Paolo II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2004, AAS 96 (2004) 348-352.

⁽⁶⁴⁾ «Mai non avvenga che nelle cause matrimoniali dinanzi ai tribunali ecclesiastici abbiano a verificarsi inganni, spergiri, subornazioni o frodi di qualsiasi specie! Perciò tutti coloro, che vi hanno qualche parte, debbono serbare vigile la coscienza, e al bisogno risvegliarla e ravvivarla, per rammentare che questi processi vengono in fondo condotti non dinanzi al tribunale degli uomini, ma a quello del Signore onnisciente, e che per conseguenza i relativi giudizi, se qualche frode, che concerne la sostanza, li falsi, non hanno valore davanti a Dio e nel campo della coscienza», Pio XII, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 2 ottobre 1944, AAS, 36 (1944) 281-290. Non diversamente anche Papa Francesco: «Superando una visione distorta delle cause matrimoniali, come se in esse si affermassero dei meri interessi soggettivi, va riscoperto che tutti i partecipanti al processo sono chiamati a *concorrere al medesimo obiettivo*, quello di far risplendere la verità su un'unione concreta tra un uomo e una donna, arrivando alla conclusione sull'esistenza o meno di un vero matrimonio tra di loro. Questa visione del camminare insieme verso un fine comune non è nuova nella comprensione ecclesiale di questi processi. In proposito, è celebre il discorso alla Rota Romana nel quale il Venerabile Pio XII affermò «l'unità dello scopo, che deve dare speciale forma all'opera e alla collaborazione di tutti coloro che partecipano alla trattazione delle cause matrimoniali nei tribunali ecclesiastici di ogni grado e specie, e deve animarli e congiungerli in una medesima unità di intento e di azione». In quest'ottica egli tratteggiò il compito di ogni partecipante al processo in ordine alla ricerca della verità, pur mantenendo ognuno la fedeltà al proprio ruolo. Questa verità, se davvero amata, diventa liberatrice», Francesco, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 27 gennaio 2022.

⁽⁶⁵⁾ Cf. l'analisi dei documenti della Chiesa in D. SALVATORI, «Il *munus vigilandi* del vescovo nei confronti del proprio tribunale», in *Periodica de Re Canonica* in corso di stampa.

tiva⁽⁶⁶⁾. Ciò comporterebbe un grave *vulnus* per la giustizia e la verità, perché le parti che si avvicinano al tribunale per avere giustizia «hanno [il diritto], di non essere ingannate con una sentenza di nullità che sia in contrasto con l'esistenza di un vero matrimonio»⁽⁶⁷⁾. Dall'esperienza personale maturata nell'arco di diversi anni presso questo tribunale Flaminio, a cui va il mio affetto, la mia gratitudine e la mia riconoscenza per le persone conosciute e per quanto ho appreso, e dalla mia percezione più internazionale che posso avere dal tribunale rotale, non ho remore nel dire che le preoccupazioni appena paventate non riguardano affatto il tribunale di cui ho l'onore oggi di prendere parte all'apertura del suo anno giudiziale.

Grazie per l'attenzione.

Davide Salvatori
Presbitero della Chiesa di Bologna
Giudice del Tribunale Apostolico della Rota Romana

⁽⁶⁶⁾ Cf. D. SALVATORI, «Tribunali che giudicano “in modo più favorevole” (can. 1488 § 2) e *munus vigilandi* del vescovo diocesano», in J. MIÑAMBRES, B. NDUBUEZE EJEH – F. PUIG (a cura di), «*Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa*» in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta, Venezia 2021, 733-749. Si noti che il magistero di Francesco è tornato più volte sulla retta interpretazione del diritto matrimoniale, la cui interpretazione è demandata alla provata giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana: «Cari Prelati Uditori, rinnovo a ciascuno la mia gratitudine per il bene che fate al popolo di Dio, servendo la giustizia mediante le vostre sentenze. Esse, oltre al rilievo del giudizio in sé per le parti interessate, concorrono ad interpretare correttamente il diritto matrimoniale», Francesco, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2019, L'Osservatore Romano, 30 gennaio 2019.

⁽⁶⁷⁾ Giovanni Paolo II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 18 gennaio 1990, AAS 82 (1990) 875.

INTERVENTO DELL'ARCIVESCOVO MODERATORE
CARD. MATTEO M. ZUPPI *

Prendo la parola per fare anzitutto i ringraziamenti a Mons. Massimo Mingardi a cui faccio gli auguri perché da qualche mese è amministratore-parroco, o parroco-amministratore a san Procolo e unisce tra le tante cose che fa anche una dimensione pastorale che non ha mai messo da parte; è nota la sua disponibilità, era un po' il nostro Zamberletti: in situazioni di emergenza andava sempre lui! davvero grazie perché ha sempre unito il suo servizio al Tribunale alla disponibilità e all'attenzione pastorale. E poi don Marco che inizia come "aggiunto", c'è tanta sintonia e gli facciamo gli auguri per questo servizio che è così importante.

Don Massimo prima, tra le sue considerazioni, tutte quante stimolanti, parlava di quanto è importante un Tribunale, che è capace di seguire più diocesi e quanto questa sia una ricchezza, non una debolezza, non una necessità ma anzi una ricchezza. Credo che aiuti e aiuterà sicuramente un affronto ancora più completo, più attento, più rapido e soprattutto più rispondente all'oggetto, quindi anche all'attenzione alla persona che è indubbiamente il motivo per cui il Tribunale svolge il suo servizio nella Chiesa.

Poi l'annotazione che il Tribunale respira a due polmoni, che si è anche "attrezzato" con gli Ucraini: questo è uno sviluppo ulteriore, non so se sono tanti, penso che sia una convivenza obbligata che apre degli altri spazi anche per i Tribunali.

Ringrazio tutti quelli che in tanti modi aiutano questo servizio davvero importante. Nel vostro servizio voi siete vicini tantissimo alle fragilità e, nella prolusione di Mons. Salvatori, scorrevano anche tante umanità varie che voi osservate, cercate di aiutare, di ascoltare; io qualche volta, raramente, sono stato nei Tribunali, qualche volta sono andato ad accompagnare e mi mettevo lì a guardare la gente, era sempre un luogo di grandissima umanità, tanta sofferenza, tanta stranezza, strambe-

**Testo trascritto dalla registrazione e non rivisto dall'autore.*

rie, era il campionario nostro, era – diciamo così – il campionario dell’umanità... passavo tantissimo tempo ad aspettare, devo dire che da voi non si aspetta, siete celerissimi, insomma qualche volta succede che, nel civile, si aspetta un po’, era veramente un luogo, una casa, la Pretura di Roma è una piazza abbastanza ricca di umanità varia. E voi ne osservate tanta.

L’altra osservazione rapidissima è sulla pandemia che non ha rallentato anche per la vostra disponibilità: credo che anche per voi non debba essere stato facilissimo questo passaggio al digitale con un aumento di collegamenti, video call, videoconferenze. Credo che questo sarà uno strumento, un’utilità che potrà snellire ulteriormente. Io ho presente la scuola, la nostra stessa facoltà teologica non tornerà del tutto indietro alla presenza ma continuerà ad usare lo strumento che nella pandemia ci ha permesso di continuare a lavorare nonostante la difficoltà e ha aperto spazi per lavorare e servire ancora di più. Vorrei sottolineare intanto la serietà: qualche volta sembra che la Chiesa non sappia capire, giudicare... la serietà: credo che l’attenzione, il rigore, la serietà dell’approccio con cui tutte le questioni vengono affrontate, sono certi e sono emersi anche oggi. Per questo devo ringraziare tanto, ci si attrezzerà sempre di più di ulteriori strumenti ma la serietà e l’attenzione ad affrontare tutti i problemi che i Vicari Giudiziali, i Tribunali devono far propri, con cui devono accompagnare, è una grande garanzia. Se saranno necessari ulteriori strumenti, senz’altro, ma davvero tanta serietà, tanta oggettività, tanto rigore nell’affronto dei problemi.

Un’ultima cosa sulla prolusione perché mi hanno colpito alcune considerazioni, e ringrazio tanto per la chiarezza, concordando che questo progresso non ci deve preoccupare: giustamente c’è un progresso, la svolta antropologica dimostra anche come il diritto, l’amministrazione della giustizia è sempre qualcosa di molto più “dinamico” di quello che un esterno possa pensare e sa accompagnare e capire, poi tutti noi rispetto alle svolte antropologiche arriviamo qualche volta un po’ tardi, altre volte corriamo a loro troppo appresso, ma anche il diritto ha una sua evoluzione. E ringrazio per la chiarezza con cui ha portato a comprenderne l’evoluzione anche con qualche difficoltà, certi cambiamenti c’è chi pensa siano cedimenti, altri, al contrario, dicono: rendiamoci conto della situazione; per esempio sulla pazzia, è interessante rilevare anche nel mondo della neuropsichiatria i cambiamenti, gli strumenti che ci sono stati.

Mi interessava anche il problema da cui è partito: siamo diventati più

buoni? O non siamo diventati più buoni?

A parte che ci sarebbe poi sempre la domanda se i giudici devono essere buoni; una volta ad una celebrazione con gli operatori della giustizia, nel brano del Vangelo, si parlava del giudice misericordioso e io li ho guardati e ho detto: è un po' pericoloso un giudice troppo misericordioso, nel senso che a quel punto non è buono, non è un buon giudice, non è giudice, che deve essere giusto. Ho apprezzato, se ho ben capito, la differenza tra buono e lasso. Nel linguaggio comune ci sarebbero altri termini; ho imparato a Bologna che buono ha una b sola, se ne ha 2 è un po' pericoloso se ne ha 3 è pericolosissimo. Un giudice giusto, buono in fondo è un giudice giusto. C'è una evoluzione che non è cedevolezza, come ha sottolineato Mons. Salvatori, è più giusta: le sensibilità pastorali diverse portano ad una maggior giustizia e non a una minore giustizia o a essere lassi che non ha niente a che vedere con un giudice buono cioè un giudice giusto.


Credo che le sottolineature che Papa Francesco in tanti modi ha operato per il vostro servizio e anche per questa vicinanza misericordiosa a tutte le ferite esprimono qual è la vostra missione al servizio della Chiesa e delle famiglie. E di questo vi ringraziamo tantissimo, anche per il vostro rigore e la vostra serietà nell'amministrazione della giustizia nella Chiesa senza nessuna opacità, con tanta misericordia sempre ma anche con tanta chiarezza e tanta giustizia.

PROSPETTO RIASSUNTIVO CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Anno	Libelli depositati	Cause introdotte	Cause decise (affermative + negative)	Cause archiviate (perenzione/decesso + rinuncia)	Cause pendenti
2013	108	90	81 (77 + 4)	2 (1+1)	166
2014	93	100	96 (88 + 8)	7 (4 + 3)	163
2015	80	95	87 (81 + 6)	7 (4 + 3)	163
2016	62	59	95 (87 + 8)	0	129
2017	92	92	101 (90 + 11)	2 (1+1)	118
2018	95	89	84 (81 + 3)	1	122
2019	79	77	80 (75 + 5)	1	118
2020	74	68	81 (80 + 1)	2	103
2021	66	76	95 (89 + 6)	3 (1+2)	81

PROSPETTO RIASSUNTIVO CAUSE DI SECONDA ISTANZA

Anno	Cause pervenute (affermative + negative)	Cause introdotte	Cause decise con decreto	Cause decise con sentenza (affermative + negative)	Cause archiviate (perenzione/decesso + rinuncia)	Cause pendenti
2013	255 (253 + 2)	256	242	9 (6 + 3)	2 (0 + 2)	73
2014	229 (224 + 5)	229	215	7 (5 + 2)	2 (2 + 0)	78
2015	287 (279 + 8)	285	214	9 (6 + 3)	0	141
2016	23 (13 + 10)	25	127	7 (7 + 0)	1	21
2017	8 (3 + 5)	8	3	14 (12 + 2)	1	11
2018	11 (8 + 3)	11	6	10 (7 + 3)	2	4
2019	11 (8 + 3)	9	5	3 (1 + 2)	0	5
2020	8 (5 + 3)	6	4	4 (3 + 1)	0	3
2021	5 (1 + 4)	5	1	3 (3 + 0)	0	4



Via del Monte, 3 - 40126 Bologna
tel. 051/238800 - fax 051/264170

per la corrispondenza: Via Altabella, 6 - 40126 Bologna
e-mail: cancelliere@tribunaleflaminio.it